



CITTÀ DI MAROSTICA

VIA L. TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE EDUCATIVA
DELL'ORARIO POMERIDIANO DI UNA SEZIONE
DELL'ASILO NIDO "IL TRENINO"
PERIODO 01/09/2024 – 31/07/2027
CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ALTRO ANNO
EDUCATIVO**

Periodo appalto: 35 mesi	dal 01/09/2024 al 31/07/2027
Importo complessivo triennio 2024/2027	€. 222.542,40 (IVA esclusa)
Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso triennio 2024/2027	€. 3.000,00 (IVA esclusa)
Servizio di gestione educativa dell'orario pomeridiano di una sezione dell'Asilo Nido comunale triennio 2024/2027	8.316 ore
Costo della manodopera non soggetto a ribasso triennio 2024/2027	€. 199.584,00 (IVA esclusa)
Importo complessivo triennio 2024/2027 comprensivo dell'anno di rinnovo	€. 296.723,20 (IVA esclusa)
Procedura	Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
CUI	S82000830248202300005

INDICE

Art. 1	ANALISI DEL CONTESTO, AMBITO DI INTERVENTO, LINEE GENERALI
Art. 2	OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Art. 3	SERVIZI RESI DALL'APPALTATORE
Art. 4	DURATA DELL'AFFIDAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
Art. 5	VALORE DEL CONTRATTO
Art. 6	VARIANTI
Art. 7	REQUISITI DEL PERSONALE
Art. 8	FORMAZIONE
Art. 9	LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE
Art. 10	MODALITA' DI GESTIONE DELLE SOSTITUZIONI PER ASSENZE DEL PERSONALE
Art. 11	SCIOPERO
Art. 12	CODICE DI COMPORTAMENTO
Art. 13	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
Art. 14	ONERI A CARICO DEL COMUNE
Art. 15	SERVIZI OFFERTI
Art. 16	CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE
Art. 17	CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO RIASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE
Art. 18	VARIAZIONE DEI SERVIZI
Art. 19	INDIRIZZI, VERIFICHE, CONTROLLI
Art. 20	RESPONSABILITA'
Art. 21	SICUREZZA, D.U.V.R.I.
Art. 22	ASSICURAZIONI
Art. 23	INADEMPIENZE E PENALITA'
Art. 24	SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 25	RECESSO
Art. 26	GARANZIA DEFINITIVA
Art. 27	CESSIONE DEL CONTRATTO
Art. 28	SUBAPPALTO
Art. 29	ESECUZIONE IN DANNO
Art. 30	FORO COMPETENTE
Art. 31	SPESE
Art. 32	OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA'
Art. 33	SOPRALLUOGO
Art. 34	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Art. 35	SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 36	DOMICILIO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Art. 37	STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL COMMITTENTE
Art. 38	RESPONSABILE DEL PROGETTO
Art. 39	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40	CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

ALLEGATO: D.U.V.R.I.

ART. 1 - ANALISI DEL CONTESTO, AMBITO DI INTERVENTO, LINEE GENERALI

Il bambino è soggetto portatore di diritti inalienabili, così come sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dal Parlamento Italiano con legge n. 176 del 27 maggio 1991.

Il Comune di Marostica orienta le proprie attività al fine di rispondere ai bisogni formativi della popolazione infantile ed alle esigenze sociali della cittadinanza. In tal senso ed in particolare:

- riconosce il bambino come individuo e cittadino;
- esplica le proprie attività in riferimento alla delicatezza e peculiarità del suo essere, attivando forme di tutela e garanzia;
- crea le condizioni per avviare dei processi educativi tendenti a sviluppare le potenzialità innate in ciascun bambino, rendendolo capace di esprimerle sostenendolo nella formazione della sua identità.

Il bambino deve essere messo in condizione di crescere come soggetto attivo, libero, autonomo, competente e creativo, partecipe del contesto sociale di appartenenza.

I servizi per l'infanzia:

- favoriscono lo sviluppo armonico dell'intera personalità del bambino nelle sue competenze fisiche, affettive, emotive, cognitive e sociali;
- mettono in atto le risorse necessarie al fine di favorire l'accoglienza e l'inclusione dei bambini e delle loro famiglie;
- sostengono la genitorialità;
- garantiscono il rispetto dei principi universali di libertà, dignità, uguaglianza, giustizia, tolleranza e solidarietà, senza alcuna discriminazione in merito a razza, etnia, sesso, religione, opinione politica, condizione socio-economica e psicofisica.

L'Asilo Nido Comunale "Il Trenino"

L'asilo nido comunale ha lo scopo di offrire a bambini fino a tre anni d'età un servizio di cura e accudimento improntato alla qualità; è un luogo di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, nella prospettiva di un pieno benessere e di una armoniosa crescita.

L'asilo nido comunale di Marostica si prefigge di realizzare una funzione di interesse pubblico, accoglie bambini dai 3 mesi fino ai tre anni senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, situazione economica con una particolare attenzione verso i bambini diversamente abili.

Inoltre l'asilo nido comunale affianca e accompagna i genitori nel loro importante compito educativo, a partire dall'accoglienza del bambino e della sua famiglia già nella fase precedente l'ingresso al nido (riunione di presentazione del servizio per i genitori, colloquio pre-inserimento ecc.) e, continuando, attraverso una reciproca comunicazione/attenzione per tutte le fasi che accompagnano il piccolo nel suo percorso di crescita. Inoltre, attraverso l'informazione quotidiana sulla giornata trascorsa, l'osservazione ed i colloqui di ritorno con la famiglia, i momenti collettivi di festa, gli spazi laboratoriali e/o di informazione/confronto su tematiche inerenti la prima infanzia, le riunioni di presentazione della programmazione educativa e di verifica della stessa a fine anno.

Gli educatori concorrono mediante il loro operato al conseguimento degli obiettivi educativi per facilitare uno sviluppo armonico da un punto di vista fisico, psichico e relazionale dei bambini, nonché dell'integrazione con l'azione educativa della famiglia.

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai bambini in condizione di fragilità, disabili e con bisogni speciali, provenienti da famiglie in condizione di disagio sociale e/o sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

L'educatore di riferimento dovrà rendersi disponibile per riunioni di rete con il Servizio Sociale e l'Azienda ULSS di riferimento e per collaborare alla realizzazione del progetto educativo individualizzato e del piano dinamico funzionale (PEI/PDF).

L'ambientamento di tutti i bambini nel nido avverrà, oltre che nel rispetto del vigente Regolamento, con la gradualità necessaria, secondo il progetto pedagogico presentato in sede di gara, ricorrendo alla compresenza di un genitore per il periodo necessario e in accordo con il Coordinatore Pedagogico comunale.

In particolare gli educatori:

- agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo;
- hanno competenze relative alla cura / educazione multidimensionale dei bambini e delle bambine, nel rispetto della loro originalità e delle loro potenzialità di sviluppo, nonché alla costruzione della relazione di fiducia con le famiglie attraverso il dialogo. Si prendono cura del contesto educativo (insieme di spazi, tempi, materiali ludici, relazioni, esperienze, clima...) ovvero di quegli elementi di sfondo del processo educativo, che contribuiscono a favorire la crescita, l'autonomia e l'apprendimento dei bambini/e;
- sono responsabili dell'attività educativa, della cura, del pasto, nel rispetto delle diete speciali come attestate dall'Azienda ULSS, del sonno, del cambio e dell'igiene dei bambini;
- somministrano ai bambini i farmaci nelle modalità indicate dalle specifiche certificazioni rilasciate dai medici/pediatrivi/servizi dell'Azienda ULSS;
- aprono e chiudono i locali all'inizio e al termine del servizio;
- prevenendo e segnalano eventuali problemi sia fisici che psicologici dei bambini; la segnalazione deve essere indirizzata al Coordinatore Pedagogico che provvede a richiedere i necessari interventi all'Azienda ULSS e all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

In un'ottica di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia, il Servizio favorisce la continuità educativa con la famiglia, l'ambiente sociale e gli altri servizi esistenti, mettendo in atto azioni positive per offrire pari opportunità, garantendo un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia.

L'affidamento della gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Trenino" all'Impresa Aggiudicataria comporterà l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di conduzione dei servizi educativi e di quanto previsto nel presente capitolato, nel vigente "Regolamento dell'asilo nido comunale", nella Carta dei Servizi e nel progetto educativo.

Il complesso delle prestazioni e delle attività relative al presente appalto si intende integrato dalle proposte formalizzate nel progetto presentato in sede di offerta dall'Impresa Aggiudicataria.

ART. 2 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto del presente appalto è rivolto indicativamente ad un numero massimo di 24 bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 13:30 (indicative) e le ore 18:00.

L'asilo nido ospiterà in totale per il prossimo anno educativo 2024/2025 n° 52 bambini.

L'organizzazione interna prevede la presenza di n. 2 sezioni: la sezione "Aquilone" dai 3 ai 36 mesi e la sezione "Arcobaleno" dai 12 ai 36 mesi.

Si segue la verticalità /età eterogenea) considerando, per alcune attività, l'omogeneità di età, il grado di maturazione, le competenze, l'autonomia nonché i bisogni e le caratteristiche di ciascun bambino.

Il nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:55.

Il programma della giornata prevede le seguenti attività:

- 7:30/9:00 Accoglienza e arrivo dei bambini al nido
- 9:00/9:30 Piccola colazione a base di frutta e primo cambio
- 9:30/11:00 Attività per i più grandi e sonnellino per i più piccoli
- 11:00/12:30 Gioco in salone, 2° cambio di preparazione del sonno (entro le ore 13:00 prima uscita dei bambini con orario part-time);
- 12:30/14:00 Sonno e primi risvegli
- 14:30/15:00 Risveglio e 3° cambio
- 15:00/15:30 Merenda
- 15:30/16:00 Seconda uscita
- 16:00/17:55 Attività di gioco per i bambini che si fermano in prolungamento, 4° cambio

Gli orari sono naturalmente indicativi in quanto anche modulati sui bisogni specifici dei bambini.

ART. 3 – SERVIZI RESI DALL'APPALTATORE

Oggetto del presente affidamento è il servizio educativo presso L'Asilo Nido comunale "Il Trenino", via 4 Martiri 2, Marostica.

Il funzionamento, l'apertura e la chiusura dei servizi verranno definiti annualmente al momento dell'approvazione del calendario scolastico che definirà, tra l'altro, le chiusure obbligatorie durante la festività natalizie e pasquali.

Il servizio dovrà essere svolto sotto l'osservanza delle norme nazionali e regionali di riferimento oltre che nel pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Dovrà essere rispettato scrupolosamente anche il Regolamento comunale vigente per la gestione dell'asilo nido che qui si intende integralmente richiamato e quanto riportato nella Carta dei Servizi.

Il servizio educativo riguarda:

- 1) la gestione completa, senza l'ausilio del personale comunale, di una sezione dell'asilo comunale, nell'orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì;
- 2) la gestione di servizi aggiuntivi gestiti dall'appaltatore quali: "Servizio di emergenza" al fine di garantire la continuità educativa in tutte le sezioni dell'asilo nido, in caso di assenza temporanea di personale anche comunale.

Art. 4 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento avrà la durata presumibile di mesi 35, decorrenti dalla data del 01/09/2024 fino al 31 luglio 2027 con l'opzione di rinnovo per un ulteriore anno educativo.

L'anno educativo 2024/2025 avrà decorrenza dal 2/09/2024; tuttavia sono da prevedere almeno due giorni precedenti di preparazione delle attività e di organizzazione di spazi.

E' stimato un monte ore annuo pari a 2.772 ore.

Indicativamente, il personale necessario dovrà essere di n. 2 educatrici per n. 4,5 ore al giorno (ore 13:30/18:00) e n. 1 educatrice per n. 3 ore al giorno (ore 13:30/16:30).

Sono inoltre previste n. 4 ore mensili cadauno per attività di formazione e confronto su attività da svolgere, colloqui con genitori, progettazione ecc.

Infine, nel caso si verifichi una situazione di emergenza in tutte le sezioni dell'Asilo Nido, è da prevedere una soluzione organizzativa che consenta all'ente di garantire la continuità educativa.

Il Comune di Marostica potrà valutare, sulla base delle domande di accesso ai servizi, una diversa organizzazione con l'utilizzo di un maggior numero di educatori.

Art. 5 – VALORE DEL CONTRATTO

L'importo presunto per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, per il **triennio educativo 2024/2027** corrisponde a:

Base d'asta – IVA 5% esclusa	€. 222.542,40
di cui oneri per la sicurezza – IVA 5% esclusa	€. 3.000,00

Il costo della manodopera, non soggetto a ribasso, è stimato in €. 199.584,00 + IVA 5% per complessive n. 8.316 ore nel triennio.

Il valore dell'appalto, comprensivo dell'ulteriore anno di rinnovo è pari a €. 296.723,20 + IVA 5%.

Il compenso proposto si intende comprensivo di tutto quanto richiesto per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni previste. I compensi effettivamente dovuti e liquidati alla ditta appaltatrice da parte del Comune saranno esattamente definiti sulla base delle effettive prestazioni orarie del personale addetto al servizio.

Tale importo è meramente presuntivo e non vincola l'Ente appaltante perché il suo ammontare effettivo dipenderà dal numero reale di ore richieste. Il monte ore delle varie figure professionali è stato determinato con riferimento ad una media annuale di ore di prestazioni e servizi e tale media ha valore indicativo.

Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni, rispetto a tale media annuale, derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto. E' pertanto facoltà dell'ente appaltante aumentare o diminuire le prestazioni di cui al presente articolo sulla base di eventualità e circostanze non prevedibili, senza una nuova procedura di affidamento.

Il valore economico dell'offerta dovrà essere adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza aziendale, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai costi orari a base d'asta.

Sono, invece, a carico della Ditta affidataria, l'organizzazione dei tempi di lavoro, l'attività di coordinamento e supervisione, di formazione e altre attività meramente organizzative, come l'acquisto di eventuale materiale ludico/espressivo per lo svolgimento delle attività stesse.

L'affidatario, ai fini della liquidazione del corrispettivo, dovrà presentare mensilmente regolari fatture con l'indicazione delle ore lavorate complessivamente, allegando le rendicontazioni richieste. Il prospetto riassuntivo ed esplicativo delle ore di attività svolte dagli educatori sarà oggetto di verifica da parte del Responsabile del procedimento ai fini della liquidazione.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi fatturati è fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura. Non saranno corrisposte anticipazioni.

Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, per tutti i lavoratori impegnati nel servizio. In caso di irregolarità contributiva si applica quanto previsto dal presente Capitolato.

Art. 6 - VARIANTI

Per motivate esigenze, eventualità e circostanze non prevedibili legate al bisogno variabile della domanda, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, le prestazioni oggetto del presente appalto potranno essere variate in aumento o in diminuzione da parte dell'Amministrazione fino al 50% (cinquanta %) dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità e senza che possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 7 – REQUISITI DEL PERSONALE

L'appaltatore, nello svolgimento dei servizi educativi oggetto del presente appalto, è tenuto ad impiegare esclusivamente personale, come di seguito indicato, in possesso della necessaria qualificazione e dei prescritti requisiti per le diverse funzioni, come da normativa nazionale e regionale vigente.

Il personale con funzione educativa deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio (Allegato A, DGRV n. 84 del 16/01/2007):

- laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'educazione con indirizzo nido e/o sc. dell'infanzia;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma dell'istituto tecnico per i servizi sociali - indirizzo esperto in attività ludico espressive- idoneo allo svolgimento dell'attività psico-pedagogica;
- diploma o laurea, di insegnante o educatore della prima infanzia.

Il personale deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalla normativa nazionale e regionale vigente ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per poter efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che i servizi siano dotati del migliore livello qualitativo possibile.

Il personale educativo deve avere maturato, inoltre, almeno 12 mesi di esperienza in servizi per la prima infanzia documentati.

Dieci giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico l'Impresa Aggiudicataria deve inviare alla Stazione Appaltante l'elenco nominativo di tutto il personale impegnato nel servizio (educativo), le specifiche mansioni, il titolo professionale e il curriculum.

Ogni variazione che dovesse intervenire in corso d'anno educativo dovrà essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.

La Ditta medesima si dovrà impegnare per la immediata sostituzione del personale assente per malattia o altra causa al fine di garantire la continuità didattica ed assistenziale.

Tutto il personale impegnato nei servizi previsti nel presente capitolato dovrà essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della eventuale certificazione sanitaria prevista dalle vigenti norme in materia di funzionamento di comunità infantili;
- possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la formazione delle Squadre di Emergenza e di Pronto Soccorso, come specificati nel presente capitolato.

Prima dell'avvio di ogni singolo servizio la Ditta dovrà inviare nota scritta al Comune, specificando – per ogni singola professionalità che intende utilizzare, – i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio che danno diritto all'esercizio della professione, nonché la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo.

Ogni eventuale variazione deve essere preventivamente comunicata e motivata.

Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato. Presso le strutture ove vengono erogate le prestazioni deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie e professionali richieste e previste dalla legislazione vigente.

Potrà essere utilizzato, nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, personale tirocinante, che svolga la propria attività ad integrazione e non in sostituzione degli operatori professionali sopraccitati.

La Ditta, in tal caso, si impegna a trasmettere preventivamente al Comune l'elenco nominativo dei tirocinanti, corredato dalle specifiche d'impiego e dell'attestazione del possesso dei requisiti, con particolare riferimento a quanto specificato al punto a) e all'ultimo paragrafo del presente articolo.

Tra il Comune ed il personale dipendente della Ditta è escluso qualsiasi rapporto giuridico e ogni direttiva è impartita dai dirigenti della Ditta stessa nell'ambito degli obiettivi delle prestazioni fissati dal presente capitolato.

Il Comune, quale ente programmatore e gestore dei servizi, si riserva il diritto, a fronte di comportamenti o situazioni valutati in modo negativo, e sentito il competente responsabile, di emettere formale dichiarazione di non gradimento nei confronti di singoli operatori. In tal caso la Ditta provvederà sollecitamente ad individuare opportune soluzioni, da concordarsi con il competente ufficio comunale.

La Ditta e i suoi operatori, sono tenuti, altresì, al rigoroso mantenimento del segreto professionale relativamente a documentazioni, notizie, informazioni attinenti il servizio e la vita individuale degli utenti.

Ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 l'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per le persone che svolgono attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies

del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività, che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori. Inoltre, non si devono trovare nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

Inoltre l'Appaltatore dovrà attestare l'immunità da condanne penali, con specifico riferimento al comma precedente, nonché la regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali.

Art. 8 – FORMAZIONE

La formazione del personale costituisce lo strumento privilegiato per la qualificazione della professionalità educativa.

L'Appaltatore deve garantire la formazione obbligatoria (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. relativo alla sicurezza), la formazione e l'aggiornamento tecnico-specialistico di tutto il personale, anche sulla base di indicazioni e richieste della Stazione Appaltante. Deve inoltre garantire il piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato.

Per gli educatori con funzione di sostituzione definitiva deve essere garantito un percorso di affiancamento con l'educatore uscente di almeno 5 giorni.

L'Appaltatore si impegna a far partecipare il personale educativo alla formazione programmata dal Comune, con oneri a proprio carico (ore di attività del proprio personale, non fatturabili all'Ente).

Art. 9 – LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE

In relazione ai servizi oggetto del presente affidamento dovranno essere presentati il progetto pedagogico e il progetto organizzativo-gestionale redatti nel rispetto della vigente normativa e delle finalità di cui al presente capitolato.

I progetti dovranno essere coerenti con il vigente "Regolamento dell'asilo nido comunale", la Carta dei Servizi e il progetto educativo nonché le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in tema di servizi educativi per l'infanzia e in tema di politiche per le giovani generazioni.

La Ditta dovrà provvedere alla gestione dei servizi in conformità ai progetti dalla stessa elaborati e presentati in sede di partecipazione alla gara, armonizzati ed eventualmente integrati con il progetto pedagogico comunale e con le indicazioni dettate dal coordinamento pedagogico comunale.

I progetti devono tendere a sviluppare l'identità del bambino, sollecitando la sua espressione in chiave individuale, sociale e culturale, con particolare attenzione alla cura dello spazio e del tempo di vita, favorendo la capacità di elaborare attraverso la memoria, l'esperienza quotidiana ed aiutando a consolidare le capacità cognitive, emotive e relazionali.

Tali progetti dovranno inoltre evidenziare obiettivi, linee di intervento e scelte metodologiche e dovranno essere congruenti agli specifici obiettivi dei servizi di cui al presente capitolato.

Il progetto pedagogico dovrà quindi contenere e approfondire i seguenti aspetti:

- a) definire gli orientamenti e le finalità educative del servizio;

- b) mettere in evidenza la progettazione e l'organizzazione educativa del servizio in grado di contemplare la relazione tra elementi di natura organizzativa e relazionale che caratterizzano il contesto educativo attraverso:
 - l'allestimento degli spazi e l'organizzazione dei materiali;
 - la scansione temporale regolare della giornata;
 - la cura delle relazioni, anche in riferimento alla progettazione e monitoraggio dell'ambientamento;
 - la progettazione educativa di attività e routines;
- c) promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio Nido;
- d) favorire il consolidamento del rapporto con le altre agenzie educative del territorio;
- e) definire i criteri e le modalità di funzionamento del gruppo di lavoro;
- f) garantire percorsi di autovalutazione e, in particolare, definire le proposte di miglioramento in armonia con lo strumento di autovalutazione del coordinamento pedagogico locale.

Sono previsti, in corso d'anno, incontri di programmazione e verifica comune fra il personale assegnato al servizio e gli operatori del Comune appaltante.

Il Piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato che la Ditta intende promuovere a sostegno del proprio personale.

Art. 10 – MODALITA' DI GESTIONE DELLE SOSTITUZIONI PER ASSENZE DEL PERSONALE

In tutti i casi in cui l'assenza del personale educativo sia riconducibile a motivi previsti dai Contratti Nazionali di Lavoro, l'Appaltatore garantisce la sostituzione tempestiva, entro il giorno stesso di assenza dell'educatore ed entro due ore dall'inizio del turno di servizio.

Per rispondere con tempestività ed adeguatezza alle esigenze di sostituzione l'Appaltatore garantisce la presenza di un numero congruo di educatori addetti alle sostituzioni.

La sostituzione definitiva di un educatore, in particolare, potrà essere richiesta in forma scritta dalla Stazione Appaltante in caso di accertate inadempienze, o anche in via cautelativa, e/o nel caso in cui si sia determinata una incompatibilità ambientale per l'educatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio.

A tutela della qualità del servizio, l'Appaltatore si impegna ad effettuare con tempistica e modalità concordate con la Stazione Appaltante, la sostituzione definitiva dell'educatore, garantendo sempre adeguati passaggi di consegne.

Per gli educatori con funzione di sostituzione definitiva deve essere garantito un percorso di affiancamento con l'educatore uscente di almeno 5 giorni, con spese a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 11 – SCIOPERO

Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente legislazione, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, l'Appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia.

L'Appaltatore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, tramite PEC, nei termini di preavviso previsti dall'art. 2 della Legge 146/1990 e ss.mm.ii., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati/territoriali.

Art. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore assicura il rispetto dell'art 3 del D.P.R. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165") che prevede l'estensione degli obblighi di condotta, previsti da tale Regolamento, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che forniscono beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, a pena di decadenza o risoluzione del rapporto; e si impegna al rispetto di quanto disposto dal Codice di comportamento del Comune di Marostica, disponibile sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 13 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga:

- a rispettare gli obiettivi ed i programmi del Comune di Marostica nell'organizzazione, nella collaborazione gestionale e nella gestione dei servizi oggetto del presente capitolato;
- a conformare l'impostazione, l'organizzazione e la gestione del servizio educativo per l'infanzia al mantenimento e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale;
- a gestire il servizio in conformità al progetto pedagogico e al progetto organizzativo/gestionale, presentati in sede di partecipazione alla gara d'appalto, armonizzati ed eventualmente integrati al progetto pedagogico comunale e alle indicazioni dettate dal coordinamento pedagogico comunale;
- a garantire, ai fini della continuità educativa, salvo fatti o gravi cause a sé non imputabili, la stabilità del personale per l'intero ciclo educativo nei servizi rivolti alla prima infanzia, contenendo il turn-over;
- a mantenere, al fine della continuità, costantemente in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti di cui al presente capitolato e garantire la sostituzione degli operatori titolari in caso di assenza a qualunque titolo;
- a garantire che il personale assegnato ai servizi sia esperto ed affidabile sotto il profilo della diligenza e puntualità e tenga un comportamento ineccepibile nei confronti degli utenti, delle famiglie e dei soggetti terzi che interagiscono con i servizi;
- utilizzare i materiali e le attrezzature nel rispetto della normativa vigente;
- a rispettare quanto previsto nei regolamenti comunali vigenti in ordine alle norme igienico-sanitarie, ai protocolli in vigore presso l'Azienda ULSS competente per territorio, funzionamento dei servizi ed a quanto altro richiesto per il buon andamento dei servizi;
- a riferire e a discutere con il Responsabile del servizio ed il Coordinatore pedagogico comunali, di ogni problema di carattere relazionale e/o organizzativo che possa coinvolgere i bambini e le loro famiglie durante il funzionamento del servizio;
- ad assumere servizio entro e non oltre il 29/08/2024 e ad attivarsi, come da richieste della Stazione Appaltante, al fine di programmare adeguatamente l'avvio del servizio stesso;
- in caso di sostituzione definitiva di un educatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione per iscritto, prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne, secondo le modalità da concordarsi con la Stazione Appaltante con un affiancamento minimo di 5 giornate. Tale affiancamento sarà a carico dell'Appaltatore. La sostituzione definitiva di un educatore è inoltre dovuta, su richiesta scritta della

Stazione Appaltante, in caso di accertate inadempienze o anche in via cautelativa e, nel caso in cui si sia determinata una situazione di incompatibilità ambientale per l'educatore, o comunque lesiva del buon andamento del servizio;

- al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro (art. 105 comma 9 e art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.

Si impegna altresì:

- ad accendere apposite coperture assicurative per la responsabilità civile per danni a persone o cose conseguenti all'attività prestata e al rischio di infortunio subito dagli educatori;
- a farsi carico della formazione professionale permanente e specifica degli educatori impiegati e dei loro eventuali sostituti;
- a farsi carico di tutte le spese che siano necessarie a garantire la presenza dei suoi educatori nei luoghi di lavoro;
- a fornire e mantenere aggiornato l'elenco nominativo del personale impegnato nello svolgimento del servizio con i dati anagrafici, qualifica, titolo di studio, estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune di Marostica ogni variazione. Tali indicazioni si applicano anche agli educatori impegnati in sostituzioni;
- a osservare la normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in merito.

L'Appaltatore è tenuto, per quanto di propria competenza:

- ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., anche in ottemperanza alle normative vigenti approvate relativamente al contrasto della diffusione del Covid-19. E' tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali.
- comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio;
- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- assicurare il trattamento e la tutela dei dati, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa;
- eseguire di ogni altro onere previsto dal presente capitolato speciale di appalto o proposto in sede di gara;
- eseguire le prestazioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto o proposte in sede di gara attraverso l'utilizzo di propri mezzi e risorse in misura sufficiente ed adeguata e con gestione a proprio rischio.

La Stazione Appaltante è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per mancato rispetto di obblighi di legge e contrattuali, assunti verso terzi dall'Appaltatore nello svolgimento del servizio oggetto di contratto, o per danni comunque causati ad utenti del servizio o a terzi e ai loro beni, mobili ed immobili, dal personale del medesimo Appaltatore; è altresì esonerata da

responsabilità per eventuali danni e infortuni che il personale impiegato, anche volontario, dovesse subire.

Qualora l'Appaltatore sia una cooperativa sociale ex Legge 381/91 si ribadisce l'applicabilità del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con particolare riferimento all'art. 37 "Cambi di Gestione".

In applicazione di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 all'Appaltatore è fatto divieto di concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 14 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- mettere a disposizione della Ditta aggiudicataria i locali e gli spazi di proprietà;
- concedere in uso le attrezzature e gli arredi esistenti e necessari al funzionamento dei servizi;
- provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che potranno rendersi necessari durante il periodo di validità del rapporto contrattuale;
- acquistare e organizzare i materiali ludico-didattici, rapportati all'età ed alle esigenze evolutive degli utenti e conformi alle normative vigenti;
- acquistare la cancelleria, gli articoli di biancheria, il materiale farmaceutico, oltre al materiale igienico sanitario e di pulizia nonché i beni di consumo necessari per il corretto svolgimento dei servizi, garantendone la conformità alle normative vigenti;
- accollarsi le spese delle utenze e consumi (energia elettrica, gas, acqua, telefono e telefax), nonché le spese per l'attivazione dei contratti di fornitura e per l'acquisto di detersivi a norma di legge;
- manutenzione di tutti i presidi antincendio da effettuarsi secondo le norme vigenti.

In presenza di cause di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale può decidere di sospendere il servizio, previa tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice.

Nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria per i periodi di sospensione dell'attività previsti dal calendario scolastico ovvero da altri atti degli organi competenti e/o in caso di forza maggiore e calamità naturali.

Art. 15 – SERVIZI OFFERTI

Eventuali ulteriori servizi, proposti in sede di offerta, non devono costituire onere alcuno per il Comune e costituiscono obbligazione contrattuale in capo all'Appaltatore; la loro attivazione dovrà essere approvata e concordata preventivamente con il Comune.

Art. 16 – CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE

L'appaltatore aggiudicatario ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali - provinciali – regionali, sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto e, in ogni caso, preventivamente all'attivazione del servizio, se antecedente alla stipulazione, è tenuto a presentare ai competenti uffici del committente l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, corrispondente per numero di unità al modello organizzativo presentato dall'appaltatore nell'ambito della propria offerta tecnica.

I competenti uffici del committente provvederanno alla verifica della corrispondenza tra i contenuti del modello organizzativo offerto e l'elenco presentato dal medesimo, contestando le eventuali difformità riscontrate nell'elenco rispetto a quanto risultante dall'offerta, con richiesta all'appaltatore di immediato adeguamento dell'elenco nominativo.

L'elenco deve comprendere anche il personale dell'appaltatore impiegato per eventuali sostituzioni in caso di ferie, malattia, congedi, aspettative, ecc.

L'elenco nominativo è aggiornato dall'appaltatore e anche in relazione alla qualifica degli operatori impiegati, ed è trasmesso trimestralmente ai competenti uffici comunali.

La ditta si impegna ad impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire la continuità nel servizio.

L'appaltatore si obbliga a garantire, in caso di assenza del proprio personale educativo, la relativa sostituzione con altro personale con la stessa qualifica, dal primo giorno di assenza e senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Il personale indicato nell'elenco potrà essere sostituito dall'appaltatore, nei limiti di turn over indicati nell'offerta tecnica, e a seguito di preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, con altro operatore in possesso di qualifica non inferiore a quella dell'addetto sostituito.

Il personale impiegato dall'appaltatore dipende a tutti gli effetti da quest'ultimo, restando escluso, a qualsiasi titolo, ogni rapporto di dipendenza fra il Comune committente e gli operatori che l'appaltatore impiegherà nell'espletamento dei servizi e delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'appaltatore al quale dovranno essere indirizzate le contestazioni del committente, anche se riferite a comportamenti di singoli operatori, con richiesta dei conseguenti provvedimenti.

In ogni caso, dei comportamenti del personale costituenti inosservanza delle previsioni del presente capitolato ed inadempimento del conseguente contratto risponde a tutti gli effetti nei confronti del committente l'appaltatore.

I rapporti con gli utenti, destinatari delle prestazioni, dovranno essere improntati alla massima correttezza nel pieno rispetto delle finalità e degli obiettivi del servizio definiti dal presente capitolato e dal vigente regolamento comunale del servizio.

L'appaltatore è inoltre tenuto a garantire che il personale impiegato presso la struttura:

- a) vesta decorosamente;
- b) sia munito di idoneo mezzo di riconoscimento immediato ed abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- c) nell'espletamento delle prestazioni ed attività oggetto dell'appalto, si attenga a tutte le norme igienico-sanitarie vigenti;
- d) consegni immediatamente oggetti e cose, qualunque ne sia il valore o lo stato, rinvenute nell'ambito della struttura;
- e) non prenda ordini da estranei nell'esecuzione del servizio;
- f) non chieda compensi o regalie;
- g) si sottoponga alle periodiche visite e vaccinazioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso si accertino, in sede di esecuzione, comportamenti scorretti da parte del personale dell'appaltatore, in violazione degli obblighi posti a carico del medesimo dal presente capitolato il committente procederà alla immediata segnalazione all'appaltatore, con contestazione dei fatti accertati, potendo richiedere, nei casi più gravi, l'allontanamento del personale responsabile, cui l'appaltatore deve provvedere entro tre giorni a pena di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1453 del codice civile.

L'appaltatore è responsabile di fronte al committente dell'osservanza delle norme e degli obblighi risultanti dalla vigente normativa e dalla contrattazione collettiva anche da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti, anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non preveda l'ipotesi di subappalto, ed anche nel caso di subappalto non autorizzato.

L'appaltatore trasmette alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi e delle prestazioni oggetto del presente capitolato e del conseguente contratto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dei piani e dei documenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 17 – CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO RIASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Nel caso in cui a seguito dello svolgimento della presente gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio, il nuovo Appaltatore è tenuto ad assorbire nel proprio organico tutto il personale dedicato all'appalto già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente a condizione che:

- i lavoratori siano disponibili;
- il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione scelta dall'Appaltatore subentrante, e con la sua organizzazione aziendale.

Tale clausola deve essere sottoscritta al momento della presentazione dell'offerta prevista dalla presente gara d'appalto in applicazione dell'articolo 57, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Nella documentazione di gara, il concorrente dovrà allegare all'offerta, un progetto di assorbimento di detto personale, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che ne beneficeranno ed

alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), oppure dovrà indicare le circostanze per cui l'assorbimento non è realizzabile.

La mancata presentazione del progetto o l'indicazione delle circostanze sopra esplicitate, equivale alla mancata accettazione della clausola sociale e conseguente volontà di presentare un'offerta condizionata, inammissibile per le gare pubbliche, circostanza che impone l'esclusione dalla gara stessa.

Qualora l'Appaltatore sia una cooperativa sociale ex Legge 381/1991, si ribadisce l'applicabilità del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con particolare riferimento all'art. 37 "Cambi di Gestione".

La Stazione Appaltante non sarà responsabile della concreta applicazione di questa clausola e non rilascerà valutazioni né certificazioni finalizzate all'applicazione della presente clausola: le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'Appaltatore subentrante.

Art. 18 – VARIAZIONE DEI SERVIZI

Il Comune può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. art. 120.

Nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria per i periodi di sospensione dell'attività scolastica previsti dal calendario scolastico ovvero da altri atti degli organi competenti e/o in caso di forza maggiore e calamità naturali.

Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP.

Art. 19 – INDIRIZZI, VERIFICHE, CONTROLLI

La Ditta dovrà trasmettere annualmente i risultati derivanti dall'applicazione del sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi prestati al Comune che può riservarsi di chiedere integrazioni al fine del controllo della gestione complessiva dei servizi.

La Ditta predispone una relazione annuale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti, relativamente alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dalla Ditta, con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alla migliore utilizzazione delle risorse; tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili dell'Appaltatore e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'Appaltatore stesso. Nel corso delle predette verifiche possono essere coinvolte rappresentanze dell'utenza.

La Stazione Appaltante, provvederà a comunicare tempestivamente alla ditta aggiudicataria, il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), che costituirà il riferimento per l'Appaltatore per l'esecuzione della prestazione.

La Stazione Appaltante, inoltre, si impegna a fornire le indicazioni necessarie al personale utilizzato per l'assolvimento delle prestazioni richieste, nonché ad informare l'Appaltatore qualora sopravvengano modifiche della propria struttura organizzativa.

La verifica del servizio verrà effettuata dalla Stazione Appaltante, la quale potrà disporre in qualsiasi momento i controlli ritenuti necessari al fine di garantire la rispondenza del servizio ai criteri stabiliti dal presente capitolato.

Art. 20 – RESPONSABILITA'

La Stazione Appaltante resta del tutto estranea ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Appaltatore, il quale solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del presente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone la Stazione Appaltante stessa.

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante, salvi gli interventi a favore dell'Appaltatore, da parte di Società assicuratrici; nel caso in cui l'Appaltatore provi che, nella determinazione del danno, vi è concorso della Stazione Appaltante, la stessa interverrà in via solidale, fermo restando la responsabilità diretta dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa infortunistica e di assunzioni obbligatorie. Si obbliga in particolare ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi vigenti.

Nell'ambito del principio generale di cooperazione, l'Appaltatore ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla Stazione Appaltante, ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici dei servizi, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti ed in generale a tutto ciò che inerisce l'oggetto del presente capitolato. In tale quadro l'Appaltatore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Art. 21 – SICUREZZA, D.U.V.R.I.

L'affidatario è tenuto, per quanto di propria competenza, ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., anche in ottemperanza alle normative vigenti relativamente al contrasto della diffusione del Covid-19.

La Ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati.

La Ditta, inoltre, è obbligata, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità e la salute del personale, sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi.

In particolare dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

Per l'espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato la ditta deve assicurare che tutto il personale che gestisce i servizi sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la formazione delle Squadre di Emergenza e di Pronto Soccorso.

E' allegato al presente capitolato speciale d'appalto il DUVRI redatto ai sensi del comma 3-ter dell'art 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

I costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari ad € 1.000,00 annui, come rilevabile nel DUVRI allegato (Allegato A).

Resta in capo alla società affidataria l'obbligo di comunicare all'Ente eventuali anomalie che si dovessero verificare in corso di gestione, tali da far nascere nuovi rischi per la sicurezza oppure incrementare quelli già esplicitati nel DUVRI.

Art. 22 – ASSICURAZIONI

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

L'Appaltatore risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare alla Stazione Appaltante, agli utenti del servizio a terzi e a cose.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento o dal mancato espletamento del servizio appaltato. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del servizio: l'Appaltatore è obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti del medesimo per tali accadimenti. L'Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento del servizio e si impegna a sollevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del servizio al personale dell'Appaltatore.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell'intero raggruppamento. Copia della polizza, debitamente quietanzata, deve essere consegnata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere, prima della stipulazione del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente a quello d'inizio del servizio, una polizza assicurativa cumulativa globale contro gli infortuni per ogni utente, oppure apposita appendice di estensione di polizza già in essere riferita ai rischi infortuni correlati allo svolgimento del servizio in oggetto di affidamento. I massimali previsti, per le garanzie specificate, non potranno essere inferiori a:

Euro 80.000,00 per morte;

Euro 120.000,00 per invalidità permanente;

Euro 1.500,00 per rimborso spese mediche.

L'Appaltatore dovrà essere in possesso prima di iniziare il servizio, di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi inerente tutte le attività prevista dal presente Capitolato nella quale venga indicato che la Stazione Appaltante è considerata "terzo" a tutti gli effetti e in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 del Codice Civile e conseguente rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante da parte dell'assicuratore, per i danni eventualmente causati durante l'esecuzione dell'appalto.

Si richiede quindi di stipulare o di dimostrare di avere in corso di validità idoneo contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (Rct) comprensivo della copertura

assicurativa della responsabilità civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (Rco) con primaria compagnia di assicurazioni.

L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali non inferiori a:

- Euro 5.000.000,00 per sinistro.

L'esistenza di tale polizza non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, deve essere operante per tutta la durata dell'appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svolto. In caso di polizze con franchigia, questa deve rimanere a carico del Contraente pertanto il danneggiato verrà liquidato integralmente dalla Compagnia Assicuratrice.

Le polizze assicurative dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante, al massimo entro il giorno precedente all'avvio del servizio, a pena di decadenza dell'appalto e conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

Art. 23 – INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore – oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal DEC o suo delegato, all'inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o da privati a causa del suddetto inadempimento - è tenuto al pagamento di una penale.

L'ammontare della penale, secondo la gravità dell'inadempienza, anche in caso di sospensione del servizio, è stabilito tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.500,00 per ciascun episodio contestato, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell'ammontare indicato:

- mancata sostituzione del personale nei termini e nel rispetto delle modalità previste dal presente capitolato in euro 1.000,00 per ogni giorno;
- per mancato rispetto degli orari di servizio euro 300,00 per ogni evento;
- per ogni giornata di erogazione del servizio con personale non idoneo per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente capitolato euro 500,00;
- mancata sostituzione di un educatore a richiesta della Stazione Appaltante nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate euro 1.500,00 ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti e delle relative famiglie, accertato a seguito di procedimento di cui sia garantito il contraddittorio da euro 100,00 a euro 1.500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

Inoltre, qualora l'appaltatore agisca in difformità delle disposizioni di legge, di regolamento o del presente capitolato regolanti la materia inerente il diritto di sciopero, per ogni giorno di sospensione del servizio effettuato in violazione sarà applicata una penale pari al 20% dell'importo totale delle prestazioni non erogate.

Si precisa che quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad Euro 1.500,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino

delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto per la risoluzione contrattuale.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di comunicazione inviata via PEC. L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Le controdeduzioni saranno valutate dal DEC. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. La quota relativa alla penale sarà escussa dalla cauzione definitiva e, qualora incapiente, decurtata da quanto dovuto in sede della prima liquidazione utile. In caso di escussione della cauzione la ditta dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della cauzione definitiva stessa, pena in difetto, la risoluzione del contratto.

Art. 24 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica in materia di sospensione, per quanto compatibile, l'articolo 121 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 122 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e quelli di seguito indicati.

Risoluzione di diritto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

- a) violazione di leggi, norme, regolamenti in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori impiegati nel servizio o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- b) gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali, compreso quanto offerto in sede di gara, o abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
- c) ingiustificata sospensione di tutto o di parte del servizio oggetto dell'appalto;
- d) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
- e) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;
- g) comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno Euro 5.000,00;
- h) frode nell'esecuzione del servizio;
- i) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio appaltato;
- j) mancata tempestiva ricostituzione della cauzione definitiva qualora escussa nei termini di legge o del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- k) inosservanza del Protocollo di Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di PEC.

Risoluzione per grave inadempimento

Fatte salve le ipotesi specifiche di grave inadempimento previste dal presente capitolato, il direttore dell'esecuzione quando accerti che i comportamenti dell'affidatario concretino grave inadempimento alle obbligazioni del contratto o grave irregolarità ai sensi dell'art. 1453 c.c. tale da compromettere l'esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'affidatario. Su indicazione del R.U.P. il direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'affidatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, il Comune su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi l'esecuzione dei servizi, ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione assegna un termine che, salvi casi d'emergenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i servizi in ritardo e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'affidatario, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al R.U.P. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, il Comune dichiara la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 122, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione del servizio.

Per ogni altra inadempienza si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento secondo la disciplina prevista dall'art. 1453 del Codice Civile.

Qualora la Ditta dovesse dare disdetta del contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dal Comune, questo potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla cauzione.

Verificatosi il caso di cui al capoverso precedente, alla Ditta verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione delle prestazioni ad altri, e ciò fino alla naturale scadenza del contratto.

Art. 25 – RECESSO

La Stazione Appaltante, ai sensi e per effetto della Legge 135/2012 (Spending review), ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente appalto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici (15) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre il decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, successivamente alla data dell'aggiudicazione, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto nascente dal presente capitolato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica tale da rispettare il limite di cui al citato art. 26 della suddetta Legge 488/1999.

È fatta altresì salva la facoltà per l'Amministrazione di recedere in tutto o in parte dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza onere di alcun indennizzo, salvo che il servizio prestato; a titolo esemplificativo ma non esaustivo costituiscono motivi di recesso unilaterale:

- a) la mancata disponibilità di risorse finanziarie;
- b) la mancata attivazione del servizio in assenza di un numero minimo di iscrizioni al servizio;
- c) il venir meno della disponibilità dei locali sede dei servizi di cui al presente atto.

La Stazione Appaltante, sulla base della diminuzione dell'attività o di modifiche istituzionali dell'Ente si riserva il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile.

Art. 26 – GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario deve presentare preliminarmente alla stipulazione, idonea garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., pari al 10% del valore del contratto ed è eventualmente ridotta, ricorrendo il caso, secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 8 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e dell'eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali e dalla sua posizione di affidatario di pubblici servizi.

La cauzione di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fideiussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta da parte del Comune.

Nel caso in cui il Comune si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore deve provvedere immediatamente al reintegro dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo, pena, in difetto la risoluzione del contratto.

Il Comune può rivalersi a titolo esemplificativo sulla cauzione per la:

- copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per eliminare i negativi effetti dell'inadempimento dell'appaltatore;
- copertura delle penalità previste dal presente capitolato;
- spese di indizione di una nuova gara per l'affidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza dell'appaltatore;
- risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'appaltatore.

Art. 27 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente Capitolato Speciale d'Appalto non può essere ceduto dall'Appaltatore, neanche parzialmente, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'Appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con diritto alla rifusione non solo di ogni eventuale danno ma con la conseguente perdita della cauzione, previo il semplice accertamento del fatto. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 120 comma 1, lettera d) punto 2) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 28 - SUBAPPALTO

La ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato.

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle richiamate norme di legge, previa indicazione in sede di offerta da parte dell'Appaltatore delle prestazioni che intende subappaltare e previa autorizzazione del Committente. In ogni caso le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario - la quota subappaltata non può cioè essere tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto.

Art. 29 – ESECUZIONE IN DANNO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi, eventualmente risultanti dalla graduatoria predisposta in sede di gara ove presenti, l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo non resi dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non comporti risoluzione del contratto, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 30 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto sarà competente il Foro di Vicenza. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 31 – SPESE

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti l'aggiudicazione dell'appalto ed il relativo contratto, ivi incluse tasse ed imposte, con esclusione dell'IVA, che potessero colpire a qualsiasi titolo il contratto o il soggetto medesimo sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 32 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA'

L'Appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori,

l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce, ai sensi dell'art 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del relativo contratto.

Art. 33 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso L'Asilo Nido comunale "Il Trenino", non è obbligatorio. E' data facoltà al concorrente di effettuarlo entro giorni 10 dalla scadenza del bando, previa richiesta, con congruo anticipo, via mail all'indirizzo: nido@comune.marostica.vi.it.

Art. 34 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura di gara consiste in una procedura aperta, attraverso la S.U.A. della Provincia di Vicenza da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera a) e dell'art. 128, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in osservanza ai seguenti parametri:

- offerta tecnica: max punti 90;
- offerta economica: max punti 10.

Art. 35 SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Marostica è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di Marostica e dei Comuni associati individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di Marostica o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del Comune di Marostica in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Marostica.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Marostica, via Tempesta 17, 36063 Marostica, PEC: protocollo.comune.marostica.vi@pecveneto.it, tel. 0424 479200.

Responsabile della protezione dei dati personali è la dott.ssa Maria Gilda Loiacono: email: dpo@comune.marostica.vi.it, PEC: mariagildaloiacono@pec.it, tel. 3480445767.

RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali e sensibili effettuati dal Soggetto Aggiudicatario nello svolgimento del servizio, questi assume la qualifica di Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati.

Nella sua qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati, l'affidatario è tenuto a mettere in atto tutto quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e dai codici deontologici; dovrà inoltre osservare e far osservare a dipendenti e collaboratori le suddette prescrizioni e vigilerà diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza da parte di tutti i soggetti tenuti; in caso di inadempienze o criticità, la situazione dovrà essere prontamente segnalata dal Soggetto Aggiudicatario all'Ente committente; parimenti dovrà da parte dell'affidatario, essere messo in atto e rispettato quanto prescritto dall'Allegato A al D.Lgs. 196/2003, denominato "Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

Laddove richiesto dal Comune di Marostica, il Soggetto Aggiudicatario (anche tramite propri dipendenti o collaboratori) si impegna a fornire agli interessati l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nei modi e nei formati specificati dall'Ente committente.

NOMINA DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, il Soggetto Aggiudicatario provvederà alla nomina – per iscritto – di propri dipendenti e collaboratori che assumeranno la qualità di "incaricati del trattamento dei dati", specificando analiticamente l'ambito del trattamento consentito e le istruzioni da seguire nelle operazioni di trattamento dei dati e

assicurando agli incaricati una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza; l'elenco degli incaricati e la verifica della sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione dovrà essere aggiornato e verificato con frequenza almeno annuale.

Il Soggetto Aggiudicatario è tenuto ad assicurare una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza ai propri incaricati del trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria per legge e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA

I dati potranno essere trattati dall'affidatario esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato d'appalto.

Trattandosi di dati personali e/o sensibili, l'affidatario nonché tutti i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti ad una condotta equipollente al segreto professionale e al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in maniera confidenziale e riservata, adottando tutte le ragionevoli cautele affinché non vi sia conoscibilità superflua di dati e informazioni da parte di soggetti non autorizzati o non titolari.

Il processo, le modalità e i formati dei dati personali e/o sensibili da acquisire – anche tramite web o altri mezzi – dovranno essere concordati con il Comune di Marostica; in particolare la modulistica da adottare e i dati da acquisire dovranno soddisfare i principi di non eccedenza e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite, e dovranno essere concordati per iscritto con l'Ente committente.

PROPRIETÀ DEI DATI

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Soggetto Aggiudicatario, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Comune di Marostica, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti dall'affidatario alla conclusione o revoca del contratto o in qualsiasi momento il Comune di Marostica ne faccia richiesta.

Dopo averli restituiti, tutti i dati dovranno essere fisicamente cancellati dagli archivi cartacei ed elettronici dell'affidatario; la cancellazione dei dati in formato elettronico dovrà avvenire con modalità tecniche che non consentano in nessun caso il recupero successivo dei dati cancellati.

Vanno comunque fatti salvi gli obblighi da parte dell'affidatario di conservazione di dati necessari ai fini di adempimenti di legge di natura contabile, fiscale ed amministrativa, purché debitamente comprovati.

DIVIETO DI INVIO DI MESSAGGI PUBBLICITARI, COMMERCIALI E PROMOZIONALI

Viene fatto esplicito divieto al Soggetto Aggiudicatario di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli interessati per finalità diverse da quelle esplicitate nel presente atto se non preventivamente concordato e autorizzato per iscritto da parte del Comune di Marostica.

RICHIESTE DI ACCESSO AI SENSI DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 196/2003

Nel caso l'affidatario riceva da parte dei cittadini o comunque degli interessati, delle richieste di accesso ai dati ai sensi delle due succitate leggi, le richieste non dovranno essere soddisfatte, ma dovranno essere comunicate al Comune di Marostica tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di accesso per il seguito di competenza.

VERIFICA PERIODICA DELLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, il Soggetto Aggiudicatario si impegna a verificare periodicamente la corretta adozione delle misure minime e idonee di sicurezza, a segnalare tempestivamente al Comune di Marostica eventuali situazioni di rischio o criticità e a relazionare almeno annualmente all'Ente committente sulle misure di sicurezza adottate.

L'affidatario riconosce al Comune di Marostica il diritto a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza messe in atto, anche mediante personale o soggetti esterni opportunamente incaricati dal Comune medesimo.

Art. 36 DOMICILIO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il Soggetto aggiudicatario, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio presso la propria sede legale.

Art. 37 STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL COMMITTENTE

La struttura organizzativa del Committente cui è affidata l'organizzazione, il monitoraggio e il controllo del servizio, oggetto del presente capitolato, è l'Area 4[^] Servizi Sociali, Istruzione e Asilo Nido del Comune di Marostica.

Art. 38 RESPONSABILE DEL PROGETTO

Responsabile del progetto ai sensi del D.Lgs. 36/2023: dott. Frison Michele Angelo (tel. 0424 479303/304 – e-mail: nido@comune.marostica.vi.it).

Art. 39 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al bando e disciplinare di gara, al Codice Civile, al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché a tutta la vigente normativa generale e di settore, in quanto applicabile.

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

L'Appaltatore si obbliga inoltre ad ottemperare alle normative vigenti anche qualora queste dovessero comportare modifiche alle modalità di esecuzione del servizio. L'Appaltatore dichiara di accettare tali modifiche così come richieste dalla Stazione Appaltante in ottemperanza alle normative vigenti.

Art. 40 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Allegato

COMUNE DI MAROSTICA

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE EDUCATIVA
DELL'ORARIO POMERIDIANO DI UNA SEZIONE
DELL'ASILO NIDO "IL TRENINO"
PERIODO 2024/2027
CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO EDUCATIVO**

D.U.V.R.I. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(Procedura per l'attuazione della reciproca informazione tra committente e appaltatore ai sensi dell'art.26 comma 3, del D.Lgs. 81/08 e dell'art.3 della Legge 123/07)

ART. 1 PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa affidataria dell'appalto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato alla determinazione di affidamento del contratto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, ivi compresi i subappaltatori, deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i servizi delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio complessivo.

Prima dell'affidamento del servizio si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, attraverso l'acquisizione dell'autocertificazione dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa affidataria del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- fornire il documento unico di valutazione dei rischi, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta affidataria dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta affidataria dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI unico definitivo.

1.1 Sospensione del servizio

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Servizi, ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei servizi, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'impresa affidataria.

1.2 Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto". Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto di concessione saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore

mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai servizi appaltati o per garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali, che durante lo svolgimento dei servizi potrebbero originarsi all'interno dei locali, definendo le procedure contenute nel Piano di Sicurezza e previste per specifici motivi di sicurezza.

ART. 2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione educativa dell'orario pomeridiano di una sezione dell'Asilo Nido comunale "Il Trenino" per il triennio 2024/2027 con opzione di rinnovo per un altro anno educativo.

Il Servizio oggetto del presente appalto è rivolto indicativamente ad un numero massimo di 24 bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 dal lunedì al venerdì, **nella fascia oraria compresa tra le ore 13:30 (indicative) e le ore 18:00.**

L'asilo nido ospiterà in totale per il prossimo anno educativo 2024/2025 n° 52 bambini.

L'organizzazione interna prevede la presenza di n. 2 sezioni: la sezione "Aquilone" dai 3 ai 36 mesi e la sezione "Arcobaleno" dai 12 ai 36 mesi.

Si segue la verticalità /età eterogenea) considerando, per alcune attività, l'omogeneità di età, il grado di maturazione, le competenze, l'autonomia nonché i bisogni e le caratteristiche di ciascun bambino.

Il nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:55.

Il programma della giornata prevede le seguenti attività:

- 7:30/9:00 Accoglienza e arrivo dei bambini al nido
- 9:00/9:30 Piccola colazione a base di frutta e primo cambio
- 9:30/11:00 Attività per i più grandi e sonnellino per i più piccoli
- 11:00/12:30 Gioco in salone, 2° cambio di preparazione del sonno (entro le ore 13:00 prima uscita dei bambini con orario part-time);
- 12:30/14:00 Sonno e primi risvegli
- 14:30/15:00 Risveglio e 3° cambio
- 15:00/15:30 Merenda
- 15:30/16:00 Seconda uscita
- 16:00/17:55 Attività di gioco per i bambini che si fermano in prolungamento, 4° cambio

Gli orari sono naturalmente indicativi in quanto anche modulati sui bisogni specifici dei bambini.

Il funzionamento, l'apertura e la chiusura dei servizi verranno definiti annualmente al momento dell'approvazione del calendario scolastico che definirà, tra l'altro, le chiusure obbligatorie durante la festività natalizie e pasquali.

Dovrà essere rispettato scrupolosamente anche il Regolamento comunale vigente per la gestione dell'asilo nido che qui si intende integralmente richiamato e quanto riportato nella Carta dei Servizi.

Il servizio educativo riguarda:

- 3) la gestione completa, senza l'ausilio del personale comunale, di una sezione dell'asilo comunale, nell'orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì;

- 4) la gestione di servizi aggiuntivi gestiti dall'appaltatore quali: "Servizio di emergenza" al fine di garantire la continuità educativa in tutte le sezioni.

ART 3 SOGGETTI CHE OPERANO NELLA SEDE DELL'ASILO NIDO

- Personale educativo dipendente dell'ente: provvede alle attività educative con i bambini. Presenza giornaliera.
- Personale della ditta aggiudicataria per il servizio di ristorazione: provvede alla preparazione e somministrazione dei pasti e provvede alla pulizia dei locali cucina e refettorio. Presenza giornaliera.
- Personale della ditta aggiudicataria per il servizio di pulizia: provvede alle attività di sanificazione ed igiene degli ambienti. Presenza giornaliera.
- Altro personale comunale: svolgono compiti di verifica sull'andamento del servizio (ufficio istruzione), d'interventi di manutenzione, ecc. Presenza saltuaria e occasionale.

ART 4 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMUNE

- a. Comunicazione all'affidatario circa eventuali rischi specifici presenti sul luogo del lavoro.
- b. Comunicazione all'affidatario in merito alla presenza di terzi preposti all'esecuzione di interventi saltuari od occasionali.
- c. Predisposizione di ogni misura operativa atta a eliminare o a ridurre al minimo l'esecuzione di interventi saltuari in orari coincidenti con quelli del personale dell'affidatario o con quelli di altra impresa.
- d. Predisposizione di presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

ART. 5 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

- a. Consegna all'Amministrazione Comunale del documento di valutazione dei rischi della propria attività lavorativa e delle misure di prevenzione e protezione adottate (artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/2008).
- b. Nomina di un referente del coordinamento per la sicurezza.
- c. Adozione di procedure che assicurino che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza.
- d. Comunicazione delle misure di emergenza adottate.
- e. Messa a disposizione di ciascun addetto d'idonei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle proprie mansioni.
- f. Segnalazione d'eventuali pericoli.
- g. Verificare che i minori rispettino i divieti e assumano un comportamento corretto.
- h. Predisposizione di ogni altra misura operativa atta a eliminare o quantomeno a ridurre ogni possibile rischio di interferenza.

ART. 6 PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZA

L'Impresa appaltatrice deve acquisire il piano di emergenza ed evacuazione degli edifici scolastici ed individuare le necessarie informazioni per le attività di prevenzione incendi e gestione emergenza: vie di fuga, presidi antincendio, etc...

L'Asilo Nido comunale è dotato di Piano di Emergenza ed evacuazione. L'Impresa Appaltatrice deve acquisire il suddetto Piano di Emergenza ed integrarlo con le procedure di emergenza

rese necessarie dall'attività specifica di centro estivo.

L'Impresa Appaltatrice deve garantire un numero idoneo di Addetti dotati della specifica formazione Antincendio e adottare le necessarie procedure aggiuntive per la gestione dell'emergenza in presenza di minori disabili.

Per quanto riguarda i presidi di pronto soccorso (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di pronto soccorso, ecc.. come disposti dal D.M. 388/2003) l'Impresa Appaltatrice ne garantisce la presenza, a propria cura e spese, per il proprio personale e per gli utenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 81/08 e D.M. 15/7/2003). Per quanto riguarda la designazione degli Addetti al Primo Soccorso, l'Impresa Appaltatrice deve garantire un numero idoneo di Addetti.

Il Committente non garantisce la presenza di un apparecchio telefonico sempre disponibile, pertanto l'impresa appaltatrice presente provvede a equipaggiare il proprio personale di telefono cellulare utile alle eventuali chiamate di soccorso.

ART. 7 NORME GENERALI DI SICUREZZA

Si riportano divieti e obblighi di carattere generale e norme comportamentali specifiche relative allo svolgimento dei centri estivi, che i lavoratori operanti nelle strutture devono rispettare:

- Rispettare il contenuto della segnaletica installata nei locali;
- Non accedere a locali o aree per le quali non si è autorizzati;
- Non accedere alle zone transennate;
- Non correre all'interno delle aree di lavoro, a meno che non si verifichi una situazione d'emergenza;
- Non consumare cibi o bevande in aree non idonee, con presenza di sostanze pericolose e rifiuti;
- Non fumare o utilizzare fiamme libere nelle aree a rischio, indicate dalla cartellonistica;
- Non bere alcol, non assumere stupefacenti o medicinali che creano stato confusionale, diminuendo l'attenzione sul lavoro;
- Non effettuare movimenti bruschi o pericolosi che possono provocare disattenzione ad altri lavoratori;
- Non utilizzare, all'interno delle strutture, attrezzature che non rientrino tra quelle previste per lo svolgimento delle attività;
- Non compiere di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- Non ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali e attrezzature di qualsiasi natura. È obbligatori depositare merci e attrezzature in modo razionale, in spazi idoneamente delimitati e segnalati;
- Utilizzare apparecchi e componenti elettrici con marchio di certificazione CE e in buono stato di conservazione, non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni.
- Non intervenire mai su impianti e attrezzature elettriche (compito riservato a personale qualificato e autorizzato);
- Non lasciare apparecchiature elettriche sotto tensione quando non sono in uso, se non strettamente necessario;
- Indossare abiti e calzare scarpe idonei al lavoro da svolgere e atti a tutelare la sicurezza in relazione alle specifiche attività;
- Applicare le procedure aziendali di emergenza e di evacuazione in caso di incendio;
- Riferire di ogni situazione di rischio, pericolo, infortunio ecc. al responsabile dell'Amministrazione comunale.

È vietato abbandonare incustodite nei luoghi di lavoro sia le attrezzature di proprietà del

Committente che le attrezzature di proprietà della ditta affidataria del contratto. La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei Servizi è completamente a cura e rischio dell'Impresa Appaltatrice che dovrà provvedere alle relative incombenze.

L'uso eventuale delle attrezzature di proprietà del Committente (telefoni, computer, proiettori, etc.) è consentito all'appaltatore solo se autorizzato dal Committente. Le attrezzature dovranno essere utilizzate e mantenute in sicurezza secondo quanto riportato dai manuali d'uso e manutenzione.

L'utilizzo di prodotti chimici pericolosi è limitato ai prodotti per la pulizia dei locali e dei servizi igienici. È comunque vietato utilizzare nell'edificio prodotti classificati tossici, o irritanti per inalazione o nocivi per inalazione.

ART. 8 COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE:	COMUNE DI MAROSTICA
INDIRIZZO:	VIA TEMPESTA, 17 – 36063 MAROSTICA

ART. 9 DITTA AGGIUDICATARIA

RAGIONE SOCIALE:	
INDIRIZZO:	

Il presente documento è allegato al contratto, dove sono descritti gli interventi commissionati dal committente all'appaltatore negli immobili di proprietà comunale oggetto dell'appalto ed è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.

In esso sono contenute tutte le informazioni che il committente e l'appaltatore si forniscono reciprocamente al fine di:

- Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni variazione dei dati, delle informazioni o delle situazioni contenute nel presente documento.

ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE	COMUNE DI MAROSTICA
DATORE DI LAVORO	Sindaco
SEDE LEGALE E OPERATIVA	Via Tempesta, 17 – 36063 Marostica
TELEFONO	800.244297
FAX	0424 73549
EMAIL	protocollogenerale@comune.marostica.vi.it
CODICE FISCALE	82000830248
PARTITA IVA	00255650244

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	Ing. Andrea Suman
MEDICO COMPETENTE	Dr.ssa Monica Colecchia
RESPONSABILE PREVENZIONE INCENDI	Squadra nominata antincendio
RESPONSABILE PRONTO SOCCORSO	Squadra nominata di primo soccorso

ANAGRAFICA DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO

RAGIONE SOCIALE	
LEGALE RAPPRESENTANTE	
SEDE LEGALE	
SEDE OPERATIVA	
TELEFONO	
FAX	
EMAIL	
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.	
POSIZIONE ASSICURATIVA INAIL	
POSIZIONE INPS	
C.C.N.L. APPLICATO	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	
MEDICO COMPETENTE	
RESPONSABILE PREVENZIONE INCENDI	
RESPONSABILE PRONTO SOCCORSO	

ART. 10 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO DI INTERFERENZA E MISURE PREVENTIVE

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, si riportano le informazioni riguardanti i rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i gli addetti e le misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Nella tabella sottostante si riportano i rischi per la salute e la sicurezza presenti con indicate le principali misure preventive e protettive da adottare qualora si operi.

FASE DI LAVORO	GESTIONE ASILO - ATTIVITA' EDUCATIVE		
rischio di interferenza	misure per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenza	responsabile del rispetto delle misure previste	
distacchi, crolli, cadute con investimento di persone e/o cose	reperire e conservare presso la sede municipale copia della documentazione di agibilità/usabilità	datore di lavoro dell'appaltatore / datore di lavoro committente	
	reperire documentazione tecnica riguardante la sicurezza statica degli edifici;	datore di lavoro dell'appaltatore / datore di lavoro committente	
	verificare periodicamente l'assenza di segni evidenti di danneggiamento di edifici e strutture (crepe, distacchi, etc.);	datore di lavoro e lavoratore dell'appaltatore	

	verificare periodicamente le condizioni di fissaggio di tutti gli arredi e scaffalature che possono ribaltarsi (armadi, librerie, scaffali e simili);	datore di lavoro e lavoratore dell'appaltatore	
idoneità del personale allo svolgimento dei compiti	impiego di personale formato e addestrato allo svolgimento della mansione specifica;	datore di lavoro e lavoratore dell'appaltatore	
rischio di scivolamento	segnalazione con idonea cartellonistica di eventuali zone allagate o a rischio scivolamento (apposito cavalletto a terra con cartello bifacciale di avvertimento)	datore di lavoro e lavoratore dell'appaltatore	
caduta o inciampo del personale su pavimentazione disconnessa o in presenza di buche	predisporre i posti di lavoro di cui in conformità ai requisiti minimi di cui all'ALLEGATO IV del D.Lgs.81/08	datore di lavoro committente	
	Le scale fisse ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.	datore di lavoro committente	
	I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi	datore di lavoro committente	
	non posizionare scale o sgabelli su tavoli, sedie, armadi, scaffali o arredi in genere	<i>lavoratore dell'appaltatore il datore di lavoro committente, in caso di zone interdette al passaggio, provvede a comunicare a tutte le persone presenti e all'utenza l'effettuazione dei lavori con aree interdette; in caso di istituzione di percorsi alternativi, anche per le emergenze, ne valuta l'idoneità e la fruibilità;</i>	
rischi derivanti dall'uso di videoterminali	predisporre i posti di lavoro di cui all'articolo 173 del D.Lgs. 81/08, in conformità ai requisiti minimi di cui all'ALLEGATO XXXIV (art. 174 c. 3, D.Lgs. 81/08)	datore di lavoro committente	
	formazione del personale circa le corrette posizioni posturali e il corretto posizionamento degli strumenti utilizzati in ufficio ai sensi dell'accordo stato regioni 21.12.2011	datore di lavoro e lavoratore dell'appaltatore	
elettrocuzione da carenze impiantistiche	conformità normativa degli impianti elettrici aziendali (DM 37/2008) verifica periodica dello stato degli impianti e delle apparecchiature (art. 86 D.Lgs. 81/08) verifica periodica degli impianti di messa a terra (Art. 4 D.P.R. 462/2001)	datore di lavoro dell'appaltatore / datore di lavoro committente	
ingombro delle vie di percorrenza e di esodo, delle uscite di emergenza, dei	non lasciare materiali e/o attrezzature in modo da ingombrare vie di percorrenza e di esodo, uscite di emergenza, dispositivi di emergenza;	lavoratore dell'appaltatore	

dispositivi di emergenza (estintori, pulsanti di allarme, cassette pronto soccorso, etc.) con oggetti e/o materiali utilizzati dall'appaltatore	prestare attenzione a non bloccare le uscite di emergenza in posizione di aperto		
lavori in prossimità di finestre, parapetti, etc.	non ridurre l'altezza utile della protezione (almeno 100 cm) avvicinando scale, arredi, sedie, etc.	lavoratore dell'appaltatore	
rottura di vetri per urti accidentali con scale e attrezzature	prestare attenzione alle fasi lavorative in prossimità di vetri; in caso di transito e/o presenza di estranei interrompere le lavorazioni e allontanarli immediatamente	lavoratore dell'appaltatore	
presenza in locali in cui si sviluppa un incendio o un'emergenza	prendere visione delle vie di percorrenza, delle vie ed uscite di emergenza, del posizionamento dei dispositivi di emergenza	lavoratore dell'appaltatore	
	istruire i lavoratori in appalto circa le misure generiche di emergenza da rispettare	datore di lavoro committente	

ART. 11 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- L'utilizzo da parte dell'impresa di materiali e/o di qualsiasi altra specifica attrezzatura di proprietà del Comune di Marostica dovrà essere autorizzato preventivamente dalla committente.
- Rimarrà comunque a carico dell'impresa l'obbligo di controllo sui rischi specifici della sua attività all'interno degli stabili ed in particolare l'attività di formazione e preparazione specifica per l'utilizzo di attrezzature specifiche che verranno fornite dal Comune di Marostica nel rispetto della normativa di prevenzione infortuni e soggette a regolare manutenzione.
- Il personale dell'impresa dovrà segnalare qualsiasi anomalia o problema che si evidenziasse nell'uso di attrezzature.
- Il personale dell'impresa dovrà essere dotato di idonei mezzi protettivi individuali (DPI) e sarà cura dell'appaltatore controllare ed esigere che questi vengano opportunamente utilizzati.

Il Responsabile dell'Impresa deve far osservare al proprio personale, durante l'esecuzione del lavoro/servizio/attività, la normativa vigente riguardante la sicurezza del lavoro, unitamente a tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi.

Il personale della Ditta affidataria si deve attenere alle segnalazioni presenti sul luogo di lavoro ed alle istruzioni fornite dalla Committenza relativamente ai compiti e agli interventi condotti presso la struttura e qualsiasi variazione di comportamento deve essere preventivamente valutata dalla committente.

Il personale della ditta affidataria si attiene alle segnalazioni presenti sul luogo di lavoro ed alle istruzioni fornite dalla Committenza relativamente ai compiti e agli interventi condotti presso la struttura e che qualsiasi variazione di comportamento viene preventivamente valutata dalla Committenza.

Si ricorda inoltre che è dovere dell'appaltatore fornire le informazioni relative alle imprese/operatori autonomi che collaboreranno (nel caso di eventuali servizi in subappalto autorizzato) richiedendo di compilare, a ciascuna di esse, una copia della tabella sottostante o di condividere, se opportuno, quella predisposta dal concessionario stesso.

ART. 12 ESTRATTO DELLE MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA

In via generale, in caso di emergenza, il personale dell'appaltatore:

- dovrà rispettare le indicazioni previste dal proprio piano di emergenza;
- le uscite di emergenza sono aperte durante l'orario di lavoro;
- qualora non sia presente o raggiungibile personale del committente, deve allertare i soccorsi (Vigili del Fuoco - numero di telefono 115 e Pronto Soccorso - numero di telefono 118); se necessario è autorizzato ad usare gli estintori presenti;
- non deve usare estintori per provare a spegnere l'incendio se non debitamente autorizzato;
- non deve usare acqua su parti in tensione;
- non deve abbandonare attrezzature e/o materiali bloccando le uscite di emergenza (anche dall'esterno);
- in caso di permanenza oltre gli orari di apertura deve accertarsi di quale sia l'uscita di emergenza resa disponibile (il committente provvederà a garantire un percorso di esodo appropriato).

ART. 13 RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'APPALTATORE

“**Scheda rischi impresa esterna**” (La tabella sottostante può non essere compilata, qualora sia fornita dal concessionario documentazione equivalente, alla quale è necessario far riferimento (es. il P.O.S.)

			Misure di prevenzione e protezione
Fattore di rischio	Causa		

E' stata fornita documentazione cui far riferimento? SI NO

Tipologia di documentazione eventualmente consegnata:

13.1 Disposizioni aggiuntive di prevenzione circa il rischio di contagio da COVID-19 – Qualora eventualmente necessarie dalla normativa

Nella gestione dei centri ricreativi estivi è assolutamente importante definire disposizioni circa il rischio di contagio COVID-19, nella esecuzione dei servizi medesimi, dando indicazioni ben precise sul comportamento da adottare, al fine di evitare di diffondere il contagio del virus COVID-19, teso soprattutto alla salvaguardia della salute degli operatori.

13.2 Azioni per la verifica in loco dell'attuazione delle misure integrative per limitare il contagio

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., deve essere verificato costantemente il rispetto delle condizioni di lavoro in sicurezza secondo le misure disposte.

È evidente, d'altro canto, l'obbligo da parte dei lavoratori di rispettare le indicazioni ricevute dal datore di lavoro, in ottemperanza all'art. 20 del richiamato decreto.

È opportuno riflettere sulla circostanza che la possibilità di contagio in conseguenza di comportamenti inadeguati da parte degli operatori possa configurarsi come **rischio grave ed immediato**. In tal caso, a seguito di azioni di verifica, il Referente sarà tenuto a segnalare al Datore di Lavoro ed al Committente qualsiasi inadempienza, al fine di attivare tutti i provvedimenti del caso.

13.3 Valutazione dei rischi da interferenze – Considerazioni finali

Ulteriori rischi oltre a quelli precedentemente elencati

SI NO

Se la risposta è SI, indicare gli ulteriori rischi individuati:

13.4 Ulteriori misure preventive e protettive (a cura dell'impresa)

- Transennamento
- Segnaletica di sicurezza
- Ulteriori estintori
- Redazione procedure di emergenza temporanee
-
-
-
-

ART. 14 COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA

I costi relativi alle misure di sicurezza necessari per l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi da interferenza sono stati valutati pari a € 0,00 (zero).

Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi si ottengono con la sola applicazione delle misure organizzative e operative descritte nel prospetto sopra indicato.

Tenuto conto che il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico, sarà assicurato costantemente lo scambio di informazioni tra il Committente e l'Impresa Appaltatrice. Il presente documento sarà tempestivamente aggiornato a seguito di eventuali variazioni che dovessero essere apportate ai locali, ai servizi e in caso di possibili modifiche organizzative e/o procedurali.

Copia del presente documento viene comunque tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 29, comma 4 del D.L. 81/08.

Necessario sopralluogo congiunto: SI NO

Ove opportuno si veda rapporto di sopralluogo.

Data _____

IL COMMITTENTE	L'IMPRESA/DITTA AFFIDATARIA
----------------	-----------------------------